



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 33 del 23/12/2016

D.L. 193/2016

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso della Legge 225 del 1° dicembre 2016, si chiude l'iter del D.L. 193/2016.

Nella tabella che segue si dà evidenza dei principali provvedimenti che sono stati adottati e successivamente si riportano tre approfondimenti relativi a argomenti di importante interesse.

Scioglimento Equitalia e affidamento della riscossione all'Agenzia delle entrate	
Articolo 1	Si prevede lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, a eccezione di Equitalia giustizia Spa, che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia. Si prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è riattribuito all'Agenzia delle entrate e viene svolto, dal 1° luglio 2017, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle entrate. Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo.
Riscossione dei tributi locali	
Articolo 2	La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente agli enti locali, a decorrere dal 1° luglio 2017, di deliberare l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle entrate delle società da essi partecipate.

Articolo 2-bis	La norma prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'Imu e la Tasi. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici
Trasmissioni telematiche delle operazioni Iva e delle liquidazioni Abrogazione delle comunicazioni <i>black list</i> e operazioni con San Marino Termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (si rinvia all'approfondimento in calce)	
Articolo 4	Il comma 1, riscrivendo l'articolo 21, D.L. 78/2010, in materia di comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, in luogo dell'invio annuale del c.d. spesometro, introduce un nuovo obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di una serie di informazioni significative, da effettuare con periodicità trimestrale. I dati ed informazioni da inviare riguardano tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono inoltre semplificati gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale per le fatture elettroniche ed i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.
Articolo 4	Crediti di imposta per adeguamento tecnologico Al fine di riconoscere (anche solo figurativamente) lo sforzo compiuto dai contribuenti, si riconosce, per i soggetti in attività nel 2017 ed in relazione ai nuovi obblighi in commento (comunicazioni trimestrali dei dati delle operazioni rilevanti e dei dati contabili delle liquidazioni periodiche Iva, esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi), per una sola volta, un credito di imposta pari a 100 euro per l'adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi. Detto credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 50.000 euro. Le agevolazioni in argomento sono concesse nei limiti ed alle condizioni del Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>".
Disciplina dei depositi Iva	
Articolo 4	Il comma 7 modifica la vigente disciplina in materia di depositi fiscali ai fini Iva, contenuta nell'articolo 50-<i>bis</i>, D.L. 331/1993; in particolare: • si eliminano alcune delle attuali distinzioni previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta (abrogazione della vigente lettera d) dell'articolo 50-<i>bis</i>, D.L. 331/1993) nonché riguardo ai soggetti che possono effettuare tali operazioni (sostituzione della lettera c) dell'articolo 50-<i>bis</i>, D.L. 331/1993);

	- il risultato è quindi quello di ampliare le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta. Nella relazione illustrativa si legge che in tal modo si ottiene la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva; comprese quelle effettuate da cedenti nazionali, rafforzando la finalità propria del deposito, cioè quella di differire il realizzarsi del presupposto impositivo. Sostituendo il vigente comma 6 si determina: - la possibilità che l'estrazione dei beni da un deposito Iva possa essere effettuata da parte di qualunque soggetto passivo agli effetti dell'Iva; - la differenziazione del regime dell'Iva dovuta nel caso di estrazione di beni da un deposito fiscale; - la previsione del versamento diretto dell'imposta, senza possibilità di compensazione; - le modalità di estrazione dal deposito che può avvenire senza pagamento dell'Iva da parte dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla vigente normativa in tema di cessioni all'esportazione (in tal caso è prevista apposita dichiarazione trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta telematica); - l'applicazione delle sanzioni per mancato versamento dell'imposta, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, o nel caso di mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per il oggetto che ha presentato la dichiarazione nelle cessioni all'esportazione; La violazione, da parte del gestore del deposito Iva, degli obblighi di versamento e comunicazione sia valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale ovvero dell'abilitazione alla gestione del deposito Iva.
Fatturazione elettronica per tax free shopping	
Articolo 4-bis	Il comma 1 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2018, con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni ex articolo 38-<i>quater</i>, D.P.R. 633/1972), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
Accise	
Articolo 4-ter	Il comma 1 dispone numerose modifiche al D.Lgs. 504/1995: - si introduce, a favore del titolare del deposito fiscale, la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'accisa dovuta qualora egli si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione, l'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego e nel caso di accoglimento autorizza il pagamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e non superiore a ventiquattro. - si prevede che l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata e stabilisce che la disciplina dei rimborsi si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

sotto forma di restituzione di quanto versato a titolo di accise;

- si prevede che i prodotti assoggettati ad accisa possano dar luogo a rimborso della stessa su richiesta dell'operatore quando essi sono trasferiti in altro Stato membro o esportati, e la richiesta di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 2 anni;
- la notifica dell'atto di recupero dell'accisa, in luogo dell'invio della raccomandata postale, avverrà con le modalità di cui al nuovo articolo 19-*bis* introdotto dal presente decreto ed al quale si rinvia, fissando un termine di 30 giorni per l'adempimento (in luogo dei vigenti 15 giorni);
- si dispone che il termine per la notifica dell'avviso di pagamento è di cinque anni decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione, ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa con impiego agevolato ed è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni in materia di accisa per le quali vi è l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria;
- il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di 5 anni, aumentato a 10 solo per i tabacchi;
- i documenti, i registri e le dichiarazioni obbligatori per i diversi settori di imposta devono essere conservati per 5 anni, elevati a dieci per il settore dei tabacchi lavorati, purché non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza;
- non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro;
- la competenza della constatazione delle violazioni spetta ai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che ai già previsti pubblici ufficiali;
- si dettaglia maggiormente, rispetto alla disciplina vigente, la procedura in caso di constatazione di violazioni per le quali sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, differenziandola dalla procedura prevista per le altre violazioni; si istituiscono nuove forme di contraddittorio tra Amministrazione e contribuente; si dispone che entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, questi può comunicare all'Agenzia osservazioni e richieste che sono esaminate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni;
- si introducono nuove regole per l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) quale strumento che ha valore di notificazione a tutti gli effetti degli atti e delle comunicazioni verso i contribuenti in tema di accise;
- ove il gasolio commerciale sia usato come carburante, lo stesso è assoggettato ad aliquota di accisa prevista per tale l'impiego (403,22 euro per mille litri).

Il credito spettante (in base al precedente comma) è riconosciuto in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito è sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	della dichiarazione.
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente	
Articolo 5	Si interviene sull'articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 concernente la disciplina delle dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e dei sostituti d'imposta, al fine di estendere la possibilità di presentare le suddette dichiarazioni a favore del contribuente anche oltre l'anno. Si specifica che l'eventuale credito, derivante dal minor debito o dal maggior credito, esposto nella dichiarazione integrativa presentata entro il termine del modello successivo possa essere utilizzato in compensazione, così come accade nel caso di integrativa per correggere errori sulla competenza. Invece, la compensazione del credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il suddetto termine può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante dalla predetta dichiarazione. Si modifica la norma anche in materia di Iva prevedendo: • la possibilità di integrare la dichiarazione Iva anche in senso favorevole al contribuente entro i termini previsti per l'accertamento ai sensi dell'articolo 57, D.P.R. 633/1972; • che l'eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, possa essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, o utilizzato in compensazione o, se ne ricorrano i requisiti possa essere richiesto a rimborso; • che il credito derivante dalla dichiarazione integrativa, presentata ai sensi del nuovo comma 6-bis, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere richiesto a rimborso ove ricorrano i requisiti di cui ai citati articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. 633/1972 oppure possa essere utilizzato in compensazione. Analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni integrative delle imposte sui redditi, la compensazione può essere effettuata con debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tale ipotesi nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito risultante in essa.
Ravvedimento per tributi doganali e accise	
Articolo 5	Viene modificato l'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 in materia di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento da parte del contribuente.
Regole di scomputo delle ritenute d'acconto	
	L'articolo sostituisce la lettera c), del comma 1 dell'articolo 22, Tuir in materia di scomputo delle

Articolo 5	ritenute alla fonte a titolo d'acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. Nello specifico la novella si riferisce alla possibilità di scegliere quando scomputare le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza (purché siano state però operate antecedentemente alla presentazione della dichiarazione): si potranno scomputare dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.
Definizione delle controversie in materia di accise	
Articolo 5-bis	La norma, con l'obiettivo di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di Iva afferente, autorizza l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a transigere, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. L'autorizzazione riguarda esclusivamente le vertenze aventi ad oggetto imposte riferite a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010.
Rottamazione delle cartelle esattoriali	
Articolo 6	Per i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, si riconosce ai debitori il diritto di poter estinguere il debito con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, dell'aggio e con il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento. Non sono quindi più dovute sanzioni, interessi di mora e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30 per cento nell'anno 2018 in luogo della rateizzazione originariamente prevista in un massimo di 4 rate; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1 agosto 2017 gli interessi di legge. Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018.
Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali	
Articolo 6-ter	La norma estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata con l'esclusione delle sanzioni alle entrate regionali e degli enti locali la cui riscossione, attraverso l'ingiunzione fiscale anziché la cartella di pagamento, non è affidata ad Equitalia ma viene effettuata direttamente dall'ente o dal soggetto privato deputato.
Riapertura <i>voluntary disclosure</i>	
Articolo 7	Con apposito articolo 5-<i>octies</i>, introdotto all'interno del D.L. 167/1990, si provvede alla "Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria". Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016; è consentita la presentazione dell'istanza anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della <i>voluntary</i> 2014 limitatamente ai profili internazionali.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	Contestualmente sono previsti slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché di contestazione delle sanzioni. Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di <i>voluntary disclosure</i> e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il <i>quantum</i> dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.
Studi di settore: da strumento accertativo a metodo di <i>compliance</i>	
Articolo 7-bis	Si prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi "anche" nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all'adozione degli indici di cui al comma precedente, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis, D.L. 331/1993, convertito, con modificazioni, L. 427/1993, e ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, L. 549/1995.
Accertamento bancario e presunzioni (si rinvia all'approfondimento in calce)	
Articolo 7-<i>quater</i>	L'articolo 32 del DPR 600/73, modificato dal decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, introduce una limitazione all'applicabilità delle presunzioni legali sui prelevamenti bancari non giustificati.
Stabili organizzazioni e conversioni in euro dei saldi contabili	
Articolo 7-<i>quater</i>	Sostituendo parzialmente il comma 2 dell'articolo 110, Tuir 917/1986, si modificano le regole in materia di conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero. La novità concerne la conversione in euro di dette poste di bilancio secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili, in luogo dell'uso, secondo la normativa vigente, del cambio alla data di chiusura dell'esercizio. In ogni caso, così come risulta anche dalla legislazione in vigore, le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Inoltre, per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti in valuta estera, è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione ai saldi dei conti del cambio utilizzato nel bilancio, secondo i corretti principi contabili. Le predette modifiche trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	Si disciplina, inoltre, l'utilizzo della riserva di traduzione che si viene a formare nei casi di bilanci consolidati di società per effetto del cambio monetario (della traduzione) di tutte le attività e le passività delle società partecipate nella moneta della capogruppo. Nello specifico è previsto che l'importo della riserva di traduzione, che ha concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Spese di viaggio anticipate dal committente del professionista (si rinvia all'approfondimento in calce)	
Articolo 7- quater	A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto a tali tipologie di spesa viene esteso il regime fiscale vigente, contenuto nell'articolo 54, comma 5, Tuir, per le spese di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente.
Notificazioni degli atti fiscali a mezzo Pec	
Articolo 7- quater	La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti, alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti agli albi o elenchi istituiti con legge, può essere effettuata mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Pec. Le disposizioni si applicano alle notificazioni, degli avvisi e degli altri atti, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017; per gli atti da notificare fino al 30 giugno 2017 resta valida la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Notifica delle cartelle e degli atti catastali a mezzo Pec	
Articolo 7- quater	Modificando l'articolo 26, comma 2. D.P.R. 602/1973, in tema di notificazione delle cartelle di pagamento, si dispone che la notifica avvenga all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Per coloro che, pur non essendo obbligati alla Pec da indicare nell'INI-PEC, ne facciano richiesta, la notificazione può avvenire all'indirizzo indicato all'atto della richiesta. Per soddisfare la massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relativi a soggetti che hanno richiesto la notificazione alla Pec siano rinnovate mediante invio alla Pec del destinatario ed i termini di impugnazione decorrano dalla data di rinnovazione della notifica. Anche la notificazione degli atti relativi alle operazioni catastali ed alle correlate sanzioni disponendo può essere eseguita dall'ufficio anche a mezzo di Pec all'indirizzo risultante dagli elenchi istituiti dalla legge. Alle notificazioni dei citati atti relativi alle operazioni catastali si possono applicare le vigenti disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (articolo 60, D.P.R. 600/1973). Nel caso di pubbliche amministrazioni la notificazione può essere effettuata all'indirizzo risultante dall'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	Le disposizioni si applicano alle notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
Termine per la consegna delle certificazioni uniche	
Articolo 7- quater	Si posticipa, dal 28 febbraio al 31 marzo, il termine entro il quale le certificazioni uniche inviate dai soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte a titolo di imposte sui redditi, nonché a titolo di contributi obbligatori, devono essere consegnate agli interessati. Tale disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016.
Sospensione estiva per la consegna documenti ed il pagamento degli avvisi bonari	
Articolo 7- quater	Si introduce la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (con esclusione dei documenti richiesti in occasione di verifiche e di quelli del rimborso Iva). La medesima sospensione si aggiunge al termine di trenta giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972), dei controlli formali (ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
TAX DAY	
Articolo 7- quater	Viene posticipata dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni trasparenti. Il versamento dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.
Immobili all'estero e compilazione del quadro RW	
Articolo 7- quater	Modificando l'articolo 4, D.L. 167/1990, si estende anche agli immobili situati all'estero, per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, l'esonero dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi, finora previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro. Rimane però l'obbligo di indicare in dichiarazione i versamenti effettuati a titolo di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).
Cedolare secca e mancata proroga del contratto: sanatoria	
Articolo 7- quater	In particolare è previsto che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento fiscale coerente con il regime della cedolare. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione in discorso, entro

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	trenta giorni dal verificarsi dell'evento si applica la sanzione nella misura fissa pari a 100 euro o a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni
Imposta di bollo su assegni circolari	
Articolo 7- quater	Si consente ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari di optare, in alternativa alle ordinarie modalità di dichiarazione e versamento, per le modalità previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
Opzioni e rinnovo tacito, salvo revoca	
Articolo 7- quater	Si interviene in modifica di alcuni articoli del D.P.R. 917/1986 per stabilire che le opzioni esercitabili per i diversi regimi contenuti nel Tuir si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite previsto nei differenti casi, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato. • in tema di opzione per la trasparenza fiscale, si prevede che – alla scadenza del triennio - l'opzione si intenda tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non intervenga apposita revoca, da dare secondo modalità e termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Tale disposizione si applica al termine di ogni triennio; • in tema di consolidato nazionale, si prevede che l'opzione prosegua per un ulteriore triennio a meno che essa non sia esplicitamente revocata usando modalità e termini previsti per la comunicazione dell'opzione; • in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio si prevede che le perdite fiscali siano attribuite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il controllo, secondo criteri stabiliti dai soggetti interessati e comunicati all'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o di rinnovo tacito della stessa. Entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo, la società o ente controllante sia tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto; • la società o ente controllante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto seguendo modalità e termini previsti per la comunicazione della revoca; • in tema di consolidato mondiale si permette il rinnovo tacito dell'opzione; • in tema di tonnage tax si permette il rinnovo tacito dell'opzione, salvo revoca espressa. Si prevede anche che, nei casi di opzione da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, qualora l'adempimento non sia tempestivamente eseguito, l'opzione non è preclusa: • purché non vi sia stata una contestazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento; • e a condizione che il contribuente presenti gli specifici requisiti previsti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e versi la misura minima della sanzione

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	stabilita. Le disposizioni contenute si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Modello F24 cartaceo per versamenti sopra i 1.000 euro	
Articolo 7- quater	Al fine di evitare complicazioni operative ai soggetti privati che versano i tributi locali (ma non solo), si sopprime l'obbligo, per i soggetti non titolari di partita Iva, dell'invio telematico del modello unico di versamento (F24) per i pagamenti superiori a 1.000 euro, con il ripristino quindi delle modalità di pagamento in forma cartacea.
Elevata a 30.000 euro la soglia dei rimborsi liberi	
Articolo 7- quater	Apportando una modifica all'articolo 38-bis, comma 3, alinea e 4, alinea del D.P.R. 633/1972, si innalza, da 15.000 euro a 30.000 euro, l'importo dei rimborsi Iva non subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.
Imposta sostitutiva sui finanziamenti	
Articolo 7- quater	Si modifica in più parti il D.P.R. 601/1973 in materia di agevolazioni tributarie per il settore del credito: • si introduce, per gli enti che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine nonché altre operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata effettuate in particolari settori e che optano per il l'imposta sostitutiva - l'obbligo di presentare in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, una dichiarazione delle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; • sono gli enti stessi ad effettuare la liquidazione dell'imposta (autoliquidazione) ed il versamento a saldo entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il versamento in acconto, pari al 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente, è versato in due rate entro il termine di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese successivo a detto termine; • l'eventuale eccedenza dell'acconto, rispetto all'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, possa essere computata in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero possa essere richiesta a rimborso; • viene aggiunto il controllo mediante procedure automatizzate da parte dell'Amministrazione finanziaria; qualora dal controllo risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica entro tre anni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con l'applicazione degli interessi e delle sanzioni; • in materia di operazioni di finanziamento strutturate viene esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di calcolo e di versamento dell'acconto del 95%, come su descritto; • si abrogano le norme incompatibili con il nuovo sistema. Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'esercizio successivo a

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

	quello in corso al 31 dicembre 2016.
Riscossione tasse ipotecarie e tributi speciali	
Articolo 7	Si aggiorna il riferimento agli uffici competenti a tale riscossione alle nuove disposizioni vigenti; infatti, in luogo del Dipartimento del territorio e degli uffici periferici di esso, si prevede che la riscossione sia effettuata dagli uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle entrate, e si specifica che il versamento di tali tributi è effettuato mediante: • versamento unitario (mediante modulo F24), • contrassegni sostitutivi, • carte di debito o prepagate, • modalità telematiche e altri strumenti di pagamento elettronico.
Modifiche al TU sulle spese di giustizia	
Articolo 7- quater	Sono introdotte modifiche a taluni articoli del D.P.R. 115/2002 concernente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: a) la registrazione delle sentenze e degli altri atti giudiziari, nel processo civile e amministrativo, di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sia richiesta entro trenta giorni dalla data in cui detti atti sono divenuti definitivi. Le parti possono segnalare all'ufficio giudiziario, la sussistenza dei presupposti validi per la registrazione, con prenotazione a debito degli atti giudiziari nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. L'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto da trasmettere all'ufficio finanziario insieme alla richiesta di registrazione; b) si sostituisce il termine entro il quale, nel processo penale, deve essere richiesta la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno; si passa infatti dal termine di cinque giorni a quello di 30 giorni.
Sanatoria partite Iva morte	
Articolo 7- quater	Si sostituisce il comma 15-<i>quinquies</i> dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972 in tema di cessazione d'ufficio delle partite Iva inattive. In particolare la modifica concerne la previsione di chiusura d'ufficio, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle partite Iva dei soggetti che risultano non avere esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, artistiche o professionali, escludendo quindi la previgente procedura che prevedeva il contraddittorio tra Agenzia delle entrate e contribuente. In ogni caso gli uffici finanziari avranno poteri di controllo e accertamento; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della disciplina in argomento, prevedendo in particolare forme di comunicazione preventiva al contribuente. Viene eliminata la norma che prevedeva il pagamento della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (articolo 5, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 471/1997).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Modelli 730: termini di invio e sanzioni per errori sul visto di conformità	
Articolo 7- quater	Si aggiunge il comma 1-bis all'articolo 16, D.M. Mef 164/1999 al fine di consentire ai Caf-dipendenti ed ai professionisti abilitati, di completare le attività di comunicazione del risultato finale delle dichiarazioni, di consegnare copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto, nonché di effettuare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni predisposte, entro il 23 luglio di ciascun anno, in luogo della vigente data del 7 luglio. Tale slittamento è permesso a condizione che i citati soggetti abbiano effettuato entro il 7 luglio dello stesso anno la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.
Definizione di soggetti trasfertisti (norma interpretazione autentica)	
Articolo 7- quinquies	Si introduce una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 51, Tuir, che reca una agevolazione (abbattimento al 50 per cento) nella determinazione del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi per i c.d. lavoratori trasfertisti. Il criterio interpretativo da seguire è quello per cui l'agevolazione è applicabile ai soli lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Con il comma 2 si prevede che, per i lavoratori ai quali, sulla base del criterio interpretativo, non si applica l'agevolazione, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del citato articolo 51, Tuir.
Modifiche al regime forfetario in merito alle esportazioni	
Articolo 7-sexies	Modificando la lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, si dispone che i contribuenti forfetari possono effettuare le cessioni all'esportazione non imponibili a fini Iva, nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (oggi sono libere).
Diritti audiovisivi sportivi	
Articolo 14	Si prevede che le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti sono ripartite tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, invece, spettano agli organizzatori degli eventi.
Entrata in vigore	
Articolo 16	La versione originaria del D.L. è entrata in vigore il 24 ottobre 2016, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche apportate con legge di conversione sono entrate in vigore in giorno 3 dicembre

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

NOVITÀ IVA

L'articolo 4, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/16 rimodula in modo significativo gli adempimenti Iva a partire dalle operazioni effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2017.

La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Con la riscrittura dell'articolo 21, D.L. 78/2010 l'attuale adempimento dello "Spesometro" viene sostituito, per le operazioni effettuate a partire dall'01.01.2017, dalla comunicazione telematica trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate (la comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali d'importazione, nonché i dati contenuti nelle note di variazione).

La trasmissione telematica dei dati dovrà avvenire, a regime, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, con una posticipazione della scadenza riferita al secondo trimestre, al fine di agevolare i contribuenti al rientro dalla pausa estiva.

Dal 1° gennaio 2017

Trimestre di riferimento	Scadenza comunicazione
1° trimestre (gennaio/febbraio/marzo)	31 maggio a regime – 25.07.2017 per il primo anno
2° Trimestre (aprile/maggio/giugno)	16 settembre a regime – 25.07.2017 per il primo anno
3° trimestre (luglio/agosto/settembre)	30 novembre
4° Trimestre (ottobre/novembre/dicembre)	28 febbraio

L'invio dei dati dovrà avvenire in forma analitica (non sarà possibile inviare i dati in forma aggregata) e con modalità che, seppur stabilite da un apposito Provvedimento Direttoriale, dovranno prevedere:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data e il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Dal punto di vista soggettivo, viene previsto uno specifico esonero per i piccoli agricoltori con ridotto volume d'affari (disciplinati dal comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972), solo se situati nelle zone montane di cui articolo 9, D.P.R. 601/1973. Pertanto i piccoli agricoltori che non risultano situati in zone montane, pur essendo esonerati dagli obblighi Iva, dovranno comunque inviare i dati.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Accanto all'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura, il D.L. 193/2016 introduce l'ulteriore obbligo di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche effettuate ai fini Iva.

Tale nuovo adempimento, previsto dal nuovo articolo 21-bis inserito nel D.L. 78/2010, dovrà seguire la periodicità trimestrale con le medesime scadenze previste per la comunicazione di cui al precedente punto.

La norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Nello specifico, si tratta di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei "minimi";
- i contribuenti in regime "forfettario";
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del comma 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972.

È importante precisare che tali richiamati esoneri riguardano l'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche ma non anche l'obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate.

Per quanti operano, invece, in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

L'invio telematico dei dati relativi agli esiti delle liquidazioni periodiche costituirà un elemento di "dialogo" tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Qualora, infatti, dai controlli eseguiti dall'Agenzia delle entrate emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito con modalità che dovranno essere previste da un apposito provvedimento direttoriale.

Il contribuente in questo caso potrà fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure procedere alla regolarizzazione facendo ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Il credito d'imposta per i soggetti di ridotte dimensioni

Con l'introduzione di un nuovo articolo 21-ter, D.L. 78/2010 viene riconosciuto ai soggetti tenuti agli obblighi di cui ai precedenti articoli 21 (comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, ricevute e registrate) e 21-bis (comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche) un credito d'imposta di 100 euro per il "relativo adeguamento tecnologico".

Tale credito d'imposta potrà essere beneficiato una sola volta e spetterà solo a coloro che, in attività nel 2017, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro.

Detto credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito sia ai fini Irpef e Ires che Irap, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e dovrà essere successivamente indicato nel modello di dichiarazione dei redditi sia nell'anno di formazione che di utilizzo.

È previsto, inoltre, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, con caratteristiche identiche al precedente, per coloro che opteranno entro il prossimo 31 marzo 2017 per il regime quinquennale che impone l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute secondo quanto previsto dal comma 3, articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

Entrambi i crediti d'imposta rientrano, per espressa previsione, nella disciplina degli aiuti "de minimis".

Sanzioni

Il D.L. 193/2016 apporta modifiche all'articolo 11, D.Lgs. 471/1997 al fine di prevedere specifiche sanzioni in relazione ai due adempimenti in precedenza esaminati.

In particolare di seguito si riportano le sanzioni previste:

Adempimento	Violazione	Sanzioni
Comunicazione Articolo 21, D.L. 78/2010 (dati fatture)	Omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute	2 euro per fattura (limite max 1.000 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	1 euro per fattura (limite max 500 euro per ciascun trimestre)
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 gg dalla scadenza	
Comunicazione Articolo 21-bis, D.L. 78/2010 (dati liquidazioni periodiche)	Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche	Da 500 euro a 2.000 euro
	Trasmissione tardiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	Da 250 euro a 1.000 euro
	Trasmissione correttiva della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza	

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Gli adempimenti soppressi

Dal periodo d'imposta 2017, a fronte dell'invio all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle nuove comunicazioni telematiche in precedenza descritte, che già vanno a sostituire il precedente adempimento noto come "Spesometro", il Legislatore ha previsto la soppressione dei seguenti ulteriori adempimenti:

- la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio (adempimento previsto dal Provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011);
- il modello Intra acquisti, sia con riferimento ai beni che alle prestazioni di servizi ricevute (adempimento previsto dal comma 6, articolo 50, D.L. 331/1993).
- inoltre viene soppresso, già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti "Black list").
- infine viene disposta l'abrogazione della comunicazione relativa alle avvenute registrazioni delle fatture, annotate nei registri delle fatture e degli acquisti a fini Iva, che gli operatori economici devono effettuare quando hanno relazioni commerciali con operatori della Repubblica di San Marino con decorrenza relativa alle annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.

Termini più ampi per la presentazione della dichiarazione annuale Iva

Sempre da periodo d'imposta 2017, e quindi con riferimento al modello di dichiarazione annuale Iva 2018, il D.L. 193/16 ha previsto che la dichiarazione annuale Iva potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile.

Si ricorda che il modello di dichiarazione Iva annuale, già a partire dal periodo d'imposta 2016, può essere presentato esclusivamente in forma autonoma, e che per tale anno dovrà comunque essere presentato nel mese di febbraio 2017.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

ACCERTAMENTO BANCARIO E PRESUNZIONI

L'articolo 32 del DPR 600/73, modificato dal decreto legge 22 ottobre 2016 n.193, introduce una limitazione all'applicabilità delle presunzioni legali sui prelevamenti bancari non giustificati.

Infatti viene previsto che la presunzione di maggiori valori derivanti dai prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili o comunque non giustificati può operare solo se l'importo giornaliero prelevato supera i 1.000 Euro e, comunque, i 5.000 Euro mensili. In assenza di indicazione del soggetto beneficiario e di mancanza di risultanze degli importi dalle scritture contabili, scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi o compensi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

Per i possessori di reddito di lavoro autonomo, di contro, i prelevamenti non giustificati non creano alcun effetto presuntivo a prescindere dai limiti sopra indicati. Infatti, dopo la sentenza n.228/2014, per i possessori di reddito autonomo non sussiste più alcuna presunzione derivante dai prelievi.

Permane, invece, l'effetto presuntivo per i versamenti non giustificati, senza alcun limite quantitativo; a prescindere dall'importo, i versamenti continuano a trasformarsi in ricavi o compensi non dichiarati se non sono giustificati.

Considerato che tale limitazione alla presunzione risulta una disposizione a favore del contribuente, è sostenuta la portata retroattiva.

NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

Irrilevanza fiscale per il professionista delle spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente

Con la modifica dell'articolo 54, comma 5, Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, è previsto che, oltre alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, anche quelle per prestazioni di viaggio e di trasporto, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il lavoratore autonomo che ne usufruisce.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, infatti, non saranno più tassate come reddito di lavoro autonomo le spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto acquistate direttamente dal committente.

Viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo attraverso la deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente e anche per le spese da questi direttamente sostenute.

Le spese ricomprese in tale deroga diventano quindi:

- per il professionista irrilevanti ai fini reddituali;
- per l'azienda che le ha sostenute deducibili a prescindere dalla ricezione della parcella del professionista.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

N.B.

L'irrilevanza fiscale per il professionista si traduce pertanto nel venir meno – come avvenuto fino al 2016 - dell'obbligo di ri-addebito delle spese in fattura e nella impossibilità, quindi, di dedurle quale componente di costo dal proprio reddito di lavoro autonomo

Si riepilogano i comportamenti del professionista e del committente.

Professionista	Committente
emette l'avviso di parcella senza inserire le spese sostenute dal committente per alberghi, somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di viaggio e di trasporto	riceve il documento fiscale attestante la spesa da egli stesso sostenuta a favore del professionista
le spese di cui sopra non potranno essere considerate deducibili dal reddito di lavoro autonomo	non necessita alcuna comunicazione di tale spesa al professionista e quindi non dovrà inviare a questi copia della relativa documentazione fiscale
	dedurrà il costo in base alle norme ordinarie di lavoro autonomo o impresa a seconda dell'attività svolta

Novità in tema di presunzioni dei versamenti bancari per i professionisti

Sempre dall'articolo 7-*quater*, questa volta al comma 1, vengono apportate rilevanti modifiche a talune disposizioni contenute nell'articolo 32, D.P.R. 600/1973 in tema di accertamento.

Con riferimento agli accertamenti bancari l'Amministrazione finanziaria può richiedere al professionista/lavoratore autonomo sia le movimentazioni in entrate che quelle in uscita.

In merito ai movimenti in uscita la *ratio* della richiesta attiene alla possibilità di ricondurre all'attività svolta i movimenti in uscita riportati in contabilità, in assenza di tale ricongiunzione l'onere di provare l'inerenza cade sul contribuente.

La giurisprudenza

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014 è intervenuta sul tema, sgombrando ogni dubbio circa la non applicabilità di detta presunzione in riferimento ai prelevamenti effettuati, sul presupposto che l'utilizzo dei fondi, per una persona fisica, è solitamente rivolto a finalità personali e familiari, non dovendo dimenticare l'assenza di obblighi contabili.

Si è trattato di un intervento giurisprudenziale non ancora recepito da nessun documento legislativo che ha, come è possibile immaginare, generato confusione e al contempo creato una barriera all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria.

A sostegno della suprema corte si è espresso ora anche il legislatore seppur in riferimento non ai prelievi ma ai versamenti, è stata difatti eliminata la presunzione riferita ai compensi per i versamenti eseguiti sul proprio conto corrente da parte di professionisti e lavoratori autonomi.

Per tali soggetti non opera più quindi la presunzione in base alla quale i versamenti bancari non giustificati, costituiscono compensi non dichiarati.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Presunzione prelievi	Presunzione versamenti
eliminata comma 1, articolo 7- <i>quater</i> , L. 225/2016	dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 228/2014

Per completezza si segnala che la legge in commento ha anche operato una modifica dell'art. 32, DPR n. 600/73 per effetto della quale, con riferimento alle imprese e non a professionisti e lavoratori autonomi, i versamenti e i prelevamenti bancari non riportati in contabilità e per i quali non sia stato indicato il beneficiario sono presuntivamente considerati ricavi solo se superiori a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it